Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 1° MARZO 1983:

LEGGE 28 febbraio 1983, n. **53.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 58 DEL 1° MARZO 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Cernusco Lombardone e Montevecchia della provincia di Como.

(312)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 54.

Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la realizzazione di interventi organici, straordinari ed aggiuntivi, volti al riequilibrio socio-economico e alla promozione e incentivazione delle attività produttive, avviene mediante:

a) azioni organiche di intervento consistenti nella realizzazione di opere pubbliche ed infrastrutture al servizio dello sviluppo civile ed economico, nonchè altre azioni dirette a favorire l'attrezzatura e la valorizzazione del territorio e la riorganizzazione dei sistemi urbani;

b) incentivi alle attività produttive;

c) attività promozionali dell'iniziativa economica, dirette a migliorare l'utilizzazione delle risorse, anche naturali, storiche e artistiche, diffondere i servizi idonei ad accrescere la innovazione tecnologica e la produttività, commercializzare e valorizzare la produzione, sostenere la ricerca e la sperimentazione;

d) attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri funzionali agli obiettivi del presente decreto.

Art. 2.

(1) All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 1 provvedono la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

(2) Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 23 dicembre 1982, n. 941, fino al 28 febbraio 1983.

(3) Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, diviene comitato provvisorio di gestione.

(4) Il comitato assume le funzioni già esercitate dal consiglio di amministrazione, rimanendo in carica fino alla data di cui al primo comma.

(5) Il comitato, sulla base delle direttive impartite dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, promuove l'adeguamento dell'organizzazione della Cassa per il Mezzogiorno all'obiettivo di separare le azioni previste dal precedente articolo 1, lettera *a*), dagli interventi previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del medesimo articolo, nonchè all'obiettivo di assicurare strutture idonee a provvedere alla assistenza progettuale per le regioni meridionali.

Art. 3.

(1) L'esercizio dei poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, successivamente prorogato al 28 febbraio 1983 con legge 23 dicembre 1982, n. 941, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1983 per il completamento delle attività deliberate entro il 28 febbraio 1983, ivi comprese quelle relative sia alle opere finanziate con fondi della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 7-*bis* della legge 25 giugno 1982, n. 379, sia alle opere, sempre finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e riferite alla emergenza idrica pugliese e lucana, inserite nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro il 28 febbraio 1983, i cui affidamenti siano stati deliberati entro la medesima data.

(2) I poteri conferiti al presidente della Cassa per il Mezzogiorno con il decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, sono altresì esercitati sino al 31 dicembre 1983 per la realizzazione delle infrastrutture esterne alle aree individuate dalle regioni Basilicata e Campania ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, finalizzate alla completa agibilità e funzionalità delle aree anzidette, tenendo conto degli interventi di competenza del Ministro delegato per l'attuazione del citato articolo 32.

(3) Tale programma viene approvato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro delegato per l'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 32, consultate le regioni interessate; i relativi oneri gravano sullo stanziamento di cui al successivo articolo 4.

(4) La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi,

è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo della assegnazione disposta a favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1983.

Art. 4.

(1) Ai fini dell'applicazione del presente decreto è disposta, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, l'assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi — ivi compreso l'importo di L. 1.000 miliardi già stanziato nel bilancio dell'anno 1983 ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546 — comprensiva della quota riservata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e destinata, per L. 500 miliardi, ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

(2) Della suddetta assegnazione complessiva di L. 4.300 miliardi, L. 1.800 miliardi sono autorizzati in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1984-1985 e saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

(3) A valere su tale importo la Cassa per il Mezzogiorno destinerà un miliardo di lire quale contributo finanziario annuale all'Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno (SVIMEZ), previsto dall'articolo 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

(4) All'onere di L. 1.500 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

(5) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 17

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Parma, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1293)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Roma, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1294)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi

Mantova, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui e posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, e disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Mantova, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1295)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bologna, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bologna, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bologna, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bologna, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1296)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Reggio Emilia, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Reggio Emilia, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Reggio Emilia, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Reggio Emilia, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1297)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1983.

Modalità per il pagamento dell'interesse sull'importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta relativamente alle dichiarazioni integrative di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27, recante norme per il differimento dei termini per la definizione delle pendenze in materia tributaria e per il versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari;

Considerato che è necessario stabilire le modalità per il pagamento degli interessi previsti dal terzo comma dell'art. 1 del menzionato decreto-legge n. 916;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento della imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni integrative presentate nel periodo dal 16 dicembre 1982 al 15 marzo 1983 può

essere effettuato in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni stesse ovvero, se l'imposta dovuta è superiore a lire cinquecentomila, in tre rate di uguale importo di cui la prima entro il 15 marzo 1983, la seconda nel periodo dal 10 al 31 luglio 1983 e la terza nel periodo dal 10 al 30 novembre 1983.

Se l'importo della imposta dovuta è superiore a lire cinquecentomila ed è interamente versato entro il 15 marzo 1983, può essere ridotto di una somma pari al cinque per cento dell'imposta stessa.

Art. 2.

Relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente al 15 febbraio 1983, l'importo delle imposte dovute è maggiorato di un interesse in ragione del 23 per cento annuo calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste dal terzo comma dell'art. 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Per effetto della applicazione dell'interesse suddetto, l'importo da versare viene determinato moltiplicando l'importo di cui al codice 16 del quadro B del modello di dichiarazione per i seguenti coefficienti:

1,0576, se l'imposta dovuta non è superiore a lire cinquecentomila;

1,0046, se l'imposta dovuta è superiore a lire cinquecentomila ed il pagamento è effettuato in unica soluzione;

0,3568, per ogni singola rata, se l'imposta dovuta è superiore a lire cinquecentomila ed il pagamento è effettuato in tre rate.

Il coefficiente 1,0046 tiene conto della riduzione del cinque per cento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

(1309)

DECRETO 25 febbraio 1983.

Modificazioni alle percentuali di compensazione determinate con il decreto ministeriale 5 gennaio 1981 ai sensi dell'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, emanato ai sensi dell'art. 34, primo comma, del citato decreto n. 633, con il quale sono state determinate, a valere dal 1° gennaio 1981, le percentuali forfettarie di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella parte prima della tabella *A* allegata al detto decreto n. 633 effettuate da produttori agricoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica delle cennate percentuali forfettarie di compensazione;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

a) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, di cui al n. 2 della tabella *A*, parte prima, allegata al decreto n. 633; latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, escluso yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) ed altri tipi di latte fermentati o acidificati 14%

b) animali vivi della specie ovina e caprina, di cui al n. 2 della citata tabella *A*, parte prima; prodotti di cui ai numeri 1, 3, 4, escluse le rane, 5, 6, 9, escluso il latte fresco indicato nelle lettere *a*) e *d*), 11, 12, 34, 36, 47, 48, 49 e 56, della citata tabella *A*, parte prima 8%

c) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura, dalla mitilicoltura, dalla ostricoltura e dall'allevamento di rane ed altri molluschi e crostacei 2%

d) prodotti compresi nella citata tabella *A*, parte prima, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, escluso il latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie 2%

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

(1310)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 febbraio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° marzo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° marzo 1983, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1983 e l'ultima il 1° marzo 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1985.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa ese-

cutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 marzo 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta Sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ». Seguono, poi, le dicitura e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 250 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmeso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1983
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 116

(1311)

DECRETO 23 febbraio 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° marzo 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di 48 mesi, con godimento 1° marzo 1983, al prezzo di emissione di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1983, è pari al 10 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non son ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dalle imposte sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati,

essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1983 e l'ultima il 1° marzo 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indiata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Sttao.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 marzo 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta Sezione di Tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella

misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° MARZO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedole, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso

taglio da lire 5 milioni: in mattone

taglio da lire 10 milioni: in azzurro

taglio da lire 50 milioni: in celeste

taglio da lire 100 milioni: in verde

taglio da lire 500 milioni: in rosa

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 100 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1983
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 117

(1312)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 dicembre 1982, n. **1116.**

Modificazioni allo statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 1116. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione all'articolo 3 dello statuto del « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri » in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1983
Registro n. 7 *Difesa, foglio n.* 249

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1117.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1117. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in La Spezia, via Migliari, 35, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 15188, foglio 31, mappale 231, valore peritale L. 40.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia a L. 58.000.000, disposto a favore dell'opera « don Gnocchi », che si identifica con la fondazione medesima come si evince dal verbale in data 28 novembre 1980 del consiglio di amministrazione, disposta dal sig. Pittaluga Gennaro con testamento olografo 5 settembre 1978, pubblicato in data 3 ottobre 1980, n. 22394/1512 di repertorio, a rogito dott.ssa Marialuisa Masetti, notaio in Cassano d'Adda, registrato a Milano in data 8 ottobre 1980, al n. A/4-23337/7M.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 64

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elenco dei decreti di attuazione delle direttive della Comunità economica europea, emanati a norma della legge 9 febbraio 1982, n. 42

La legge 9 febbraio 1982, n. 42 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 25 febbraio 1982, n. 55) ha delegato il Governo ad emanare norme per l'attuazione di novantasette direttive della Comunità economica europea, specificate nell'elenco allegato alla legge stessa.

Nell'esercizio della delega sono stati emanati sessantatre decreti del Presidente della Repubblica, con i quali sono state recepite ottantasei delle novantasette direttive C.E.E.

Si elencano, in appresso, i sessantatre decreti presidenziali, con l'indicazione della *Gazzetta Ufficiale* ove ciascuno di essi è stato pubblicato.

Le rimanenti undici direttive C.E.E. che non hanno richiesto l'utilizzazione della delega sono quelle di cui ai numeri 1, 2, 12, 46, 48, 49, 50, 54, 71, 78, 94 dell'elenco della legge n. 42 del 1982. Queste direttive, a seconda dei casi, sono state o saranno attuate con provvedimento amministrativo, ovvero sono state abrogate da direttive successive, ovvero prevedono l'adozione di norme gia presenti nell'ordinamento italiano.

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
3	71/118	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503: Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (1).	5 agosto 1982, n. 214
4	71/140	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
5	71/316	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico.	3 novembre 1982, n. 302 (*supplemento*)
6	71/317	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/317 relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 kilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da un grammo a 10 kilogrammi (1).	3 novembre 1982, n. 302 (*supplemento*)
7	71/318	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas (1).	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
8	71/319	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 736: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/319 relativa ai contatori di liquidi diversi dall'acqua (1).	13 ottobre 1982, n. 282
9	71/347	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (1).	3 novembre 1982, n. 302 (*supplemento*)
10	71/348	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 737: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/348 relativa ai dispositivi accessori per contatori di liquidi diversi dall'acqua (1).	13 ottobre 1982, n. 282
11	71/349	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867: Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/349 relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti.	22 novembre 1982, n. 321 (*supplemento*)
13	72/461	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728: Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.	12 ottobre 1982, n. 281
14	72/462	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889: Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.	3 dicembre 1982, n. 333 (*supplemento*)

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
15	73/360	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/360 e n. 76/696 relative a strumenti per pesare a funzionamento non automatico **(1).**	17 novembre 1982, n. 316 (*supplemento*)
16	73/361	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/484 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.	23 settembre 1982, n. 263
17	73/362	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/362 e n. 78/629 relative alle misure lineari materializzate **(1).**	22 novembre 1982, n. 321 (*supplemento*)
18	73/438	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera.	9 agosto 1982, n. 217
19	74/148	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801: Attuazione della direttiva (CEE) n. 74/148 relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media **(1).**	3 novembre 1982, n. 302 (*supplemento*)
20	74/331	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e n. 78/365 relative ai contatori di volume di gas **(1).**	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
21	74/648	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
22	74/649	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
23	75/33	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/33 relativa ai contatori di acqua fredda.	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
24	75/324	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741: Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.	14 ottobre 1982, n. 284
25	75/339	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/339 che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di combustibili fossili presso le centrali termoelettriche.	28 ottobre 1982, n. 298
26	75/404	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 670: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/404 concernente la limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche.	22 settembre 1982, n. 261
27	75/405	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 729: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/405 concernente la limitazione dell'uso di prodotti petroliferi nelle centrali elettriche.	12 ottobre 1982, n. 281
28	75/410	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 846: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/410 relativa agli strumenti per pesare totalizzatori continui.	17 novembre 1982, n. 316 (*supplemento*)
29	75/431	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503: Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile **(1).**	5 agosto 1982, n. 214

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
30	75/439	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.	30 settembre 1982, n. 270
31	75/440	Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alle produzione di acqua potabile **(1)**.	7 agosto 1982, n. 216
32	75/442	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi **(2)**.	15 dicembre 1982, n. 343
33	75/445	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/445 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.	3 agosto 1982, n. 211
34	75/716	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 400: Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/516 relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi.	3 luglio 1982, n. 181
35	75/726	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili.	2 agosto 1982, n. 210
36	76/117	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».	12 ottobre 1982, n. 281
37	76/118	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.	7 agosto 1982, n. 216
38	76/160	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione **(1)**.	26 luglio 1982, n. 203
39	76/403	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi **(2)**.	15 dicembre 1982, n. 343
40	76/434	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/484 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361.	23 settembre 1982, n. 263
41	76/628	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 490: Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.	2 agosto 1982, n. 210
42	76/696	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 845: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/360 e n. 76/696 relative a strumenti per pesare a funzionamento non automatico **(1)**.	17 novembre 1982, n. 316 (*supplemento*)
43	76/764	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/764 relativa ai termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima.	22 novembre 1982, n. 321 (*supplemento*)
44	76/765	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/765 relativa agli alcolometri e densimetri per alcole.	29 novembre 1982, n. 328
45	76/766	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/766 relativa alle tavole alcolometriche.	29 novembre 1982, n. 328

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
47	76/769	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/769 relativa all'immissione sul mercato ed all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.	7 dicembre 1982, n. 336
51	76/891	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 872: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/891 relativa ai contatori di energia elettrica.	27 novembre 1982, n. 327 (*supplemento*)
52	76/893	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777: Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.	28 ottobre 1982, n. 298
53	77/27	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503: Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile.	5 agosto 1982, n. 214
55	77/94	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (1).	9 giugno 1982, n. 156
56	77/95	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 866: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/95 relativa ai tassametri.	22 novembre 1982, n. 321 (*supplemento*)
57	77/96	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 888: Attuazione delle direttive comunitarie n. 72/462 relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi nonché n. 77/96 relativa alla ricerca delle trichine all'importazione da Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.	3 dicembre 1982, n. 333 (*supplemento*)
58	77/98	Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/98 che modifica le direttive (CEE) numeri 64/432, 72/461 e 72/462 nel settore veterinario.	27 luglio 1982, n. 204
59	77/312	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 496: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/312 relativa alla sorveglianza biologica della popolazione contro il rischio di saturnismo.	4 agosto 1982, n. 212
60	77/313	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 856: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/313 relativa ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua (1).	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
61	77/435	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.).	17 luglio 1982, n. 195
62	77/436	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 774: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/436 relativa agli estratti di caffè ed agli estratti di cicoria.	26 ottobre 1982, n. 295
63	77/486	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 722: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.	11 ottobre 1982, n. 280
64	77/489	Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali.	1° settembre 1982, n. 240
65	77/504	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 505: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.	6 agosto 1982, n. 215

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
66	77/576	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.	10 agosto 1982, n. 218
67	77/629	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
68	77/799	Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506: Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.	6 agosto 1982, n. 215
69	78/50	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503: Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431 e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile (1).	5 agosto 1982, n. 214
70	78/55	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
72	78/319	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (2).	15 dicembre 1982, n. 343
73	78/365	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 857: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/318, n. 74/331 e numero 78/365 relative ai contatori di volume di gas (1).	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
74	78/609	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 490: Attuazione delle direttive (CEE) n. 76/628 e n. 78/609 concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.	2 agosto 1982, n. 210
75	78/610	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962: Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.	6 gennaio 1983, n. 5
76	78/611	Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 485: Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/611 relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinata alla propulsione degli autoveicoli.	30 luglio 1982, n. 208
77	78/629	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 864: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/362 e n. 78/629 relative alle misure lineari materializzate (1).	22 novembre 1982, n. 321 (*supplemento*)
79	78/669	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 487: Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/669 relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici.	31 luglio 1982, n. 209
80	78/692	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518: Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.	9 agosto 1982, n. 217
81	78/891	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825: Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (1).	12 novembre 1982, n. 312
82	78/1031	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 834: Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/1031 relativa alle selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.	15 novembre 1982, n. 314 (*supplemento*)

Numero progressivo della direttiva nell'elenco della legge n. 42/1982	Numero delle direttive	DECRETI DELEGATI	Data e numero della *Gazzetta Ufficiale*
83	79/112	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (1).	9 giugno 1982, n. 156
84	79/168	Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489: Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/726 e n. 79/168 relative ai succhi di frutta e prodotti simili.	2 agosto 1982, n. 210
85	79/196	Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675: Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.	24 settembre 1982, n. 264
86	79/530	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.	29 ottobre 1982, n. 299
87	79/531	Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.	29 ottobre 1982, n. 299
88	79/581	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/581 relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori.	7 dicembre 1982, n. 336
89	79/640	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524: Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta.	10 agosto 1982, n. 218
90	79/641	Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 517: Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/438 e n. 79/641 concernenti la disciplina dell'attività sementiera.	9 agosto 1982, n. 217
91	79/693	Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.	3 luglio 1982, n. 181
92	79/1070	Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 506: Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.	6 agosto 1982, n. 215
93	79/1005	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825: Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (1).	12 novembre 1982, n. 312
95	79/830	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 855: Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/830 relativa ai contatori di acqua calda (1).	19 novembre 1982, n. 319 (*supplemento*)
96	80/181	Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802: Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura (1).	3 novembre 1982, n. 302 (*supplemento*)
97	80/232	Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871: Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/232 relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.	26 novembre 1982, n. 326

(1) *Il testo del decreto del Presidente della Repubblica è stato corretto come da avviso di rettifica pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 48 *del* 18 *febbraio* 1983.

(2) *Il testo del decreto del Presidente della Repubblica è stato corretto come da avvisi di rettifica pubblicati nella* Gazzetta Ufficale *n.* 353 *del* 24 *dicembre* 1982 *e n.* 48 *del* 18 *febbraio* 1983.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 1983, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, il prof. Franco Reviglio è nominato presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per un triennio a decorrere dalla data del decreto stesso.

(1341)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Carnica Lavori con sede in Villa Santina (Udine), è prolungata al 10 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carnica Lavori con sede in Villa Santina (Udine), è prolungata al 10 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. Manifatture S.r.l. con sede in Borgomanero (Novara), è prolungata al 6 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. Manifatture S.r.l. con sede in Borgomanero (Novara), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C Manifatture S.r.l. con sede in Borgomanero (Novara), è prolungata al 6 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.MI.RO. Compagnia Miniera di Roma con sede in Pomezia (Roma), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alpe Industrie Meccaniche di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. Ceramica 1 Cunardo di Coronetti Guido con sede in Cunardo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit Casale Monferrato con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria) e Cavagnolo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Bellora con sede in Gallarate (Varese), Albizzate (Varese) e Somma Lombarda (Varese), è prolungata al 10 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli Unità produttive uff. cent. gestione unità centralizzate, Divisione prodotti diversificati, Azienda articoli tecnici, Azienda accessori industriali, Azienda Seregno, è prolungata al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Panvaform» con sede legale e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 30 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Panvaform» con sede legale e stabilimento in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 29 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi tubi Brindisi di Brindisi, è prolungata al 7 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovi tubi Brindisi di Brindisi, è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 31, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori della S.p.a. Pietra con sede in Brescia e stabilimento in Omegna (Novara) e Brescia, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società I.F.M. già Stilgamma S.p.a. di Roma, è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocea con sede e stabilimento in Castell'Alfero (Asti), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F. Cinzano e C. stabilimento S. Vittoria d'Alba e sede in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mirum di Ancona, è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Besozzo con sede in Milano e stabilimento in Besozzo (Varese), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrara & Matta con sede sociale e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Novara, Mantova, Porto Marghera, Brindisi e Priolo (Siracusa), è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1267)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 7 febbraio 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe la data del quarto decreto ministeriale della pag. 984, riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carù Fisoni Sud di Anzio-Lavinio Scalo è « 29 *gennaio* 1983 » e non « 29 *marzo* 1983 ».

(1319)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Bologna, Modena e Trieste.

I rettori delle Università degli studi di Bologna, Modena e Trieste hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio scienze politiche:
Dottorato di ricerca in « Economia politica ».

Curricula n. 2:

1) teoria e storia dell'analisi economica;
2) analisi delle strutture produttive e politica economica.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 8.
Sedi convenzionate: Modena, Padova e Venezia.

Facoltà di ingegneria:

Dottorato di ricerca in « Bioingegneria ».
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Ancona, Firenze, Napoli e Roma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia:
Dottorato di ricerca in « Medicina materno infantile pediatria dello sviluppo e dell'educazione sviluppo del neonato ».

Titolo conseguibile:
scienze pediatriche.
Durata: 3 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Bologna e Torino.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
Dottorato di ricerca in « Biologia e fisiopatologia dell'invecchiamento ».

Titolo conseguibile:
fisiopatologia clinica ed applicata.
Durata: 4 anni.
Posti: n. 3.
Sedi convenzionate: Firenze, Parma e Perugia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Dottorato di ricerca in « Mineralogia e cristallografia ».

Curricula: n. 3:

1) cristallografia strutturale di minerali, sostanze sintetiche e proteine;
2) cristallochimica dei minerali e delle rocce;
3) sintesi, crescita e difetti nei cristalli.

Durata: 3 anni.
Posti: n. 4.
Sedi convenzionate: Pavia e Torino.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi ai corsi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, ai rettori delle Università di:

Bologna, via Zamboni, 33, c.a.p. 40100;
Modena, via Università, 4, c.a.p. 41100;
Trieste, via Europa, 1, c.a.p. 34127.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette Università.

(1333)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, via Terme di Diocleziano, 10, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma Ist. idraulica, via Eudossiana, 18, 00184 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, Scuola di ingegneria aerospaziale, gruppo di discipline n. 126, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma Ist. propulsione aerospaziale, via Eudossiana, 18, 00184 Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 13 aprile 1983, ore 9.

(1347)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli Istituto di patologia speciale chirurgia e propedeutica clinica, prima facoltà di medicina e chirurgia, via Pansini, 5, padiglione n. 17, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9.

(1348)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Messina

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina - Facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 17 maggio 1983, ore 8.

(1349)

Diari delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 1, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - Facoltà di giurisprudenza, via S. Ottavio, 20, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 19 maggio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - Clinica del lavoro di Torino (aula congressi), via Zuretti n. 29, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 12 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino - Ist. matematica finanziaria, facoltà di economia e commercio, via Assarotti, 13, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

(1350)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 40.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 40, già fissate per i giorni 25-26 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, pag. 798, sono state rinviate come segue:

prima prova: 10 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 11 marzo 1983, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università « G. D'Annunzio », facoltà di lingue e letterature straniere, piazza 1° Maggio, Pescara.

(1353)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia, scuola di paleografia e filologia musicale, gruppo di discipline n. 57.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, scuola di paleografia e filologia musicale, gruppo di discipline n. 57, già fissate per i giorno 4-15 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1983, pag. 374, sono state rinviate a data da destinarsi.

(1354)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, già fissate per i giorni 24-25 febbraio 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 14 aprile 1983, ore 9,30;
seconda prova: 15 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di tecnica aziendale, facoltà economia e commercio, Università di Perugia, via Pascoli, Perugia.

(1351)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 41.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 41, già fissate per i giorni 11-12 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983, pag. 1218, e già rinviate a data da destinarsi, sono fissate come segue:

prima prova: 11 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova: 14 marzo 1983, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso la scuola orientale, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma.

(1352)

REGIONE LOMBARDIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 12, IN CANTU'

Concorso ad un posto di aiuto radiologo presso il presidio ospedaliero di Cantù

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo presso il presidio ospedaliero di Cantù.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'unità sanitaria locale in Cantù (Como).

(105/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830580)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. **Verdi, 10;**

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.